

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

54
(2025)



Lefebvre Giuffrè

OLINDO DE NAPOLI, *Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell'Italia liberale (1861-1900)*, Roma-Bari, Laterza, 2024, pp. 360.

Certe intuizioni, certe immagini, al netto del tempo, conservano un'inguaribile freschezza storiografica. È il tratto inconfondibile e limpido dei *maestri*, capaci di condensare in sintagmi efficaci il precipitato di solidi itinerari di ricerca. A vent'anni dalla scomparsa, continua ad essere così — e il libro in questione ne dà trasparente conferma — per Mario Sbriccoli e la sua proposta di scrutare fra i *caratteri originari* e i *tratti permanenti* del penale italiano un *duplice livello di legalità*. *Galantuomini* da una parte e *birbanti* dall'altra, biforcati su filiere punitive diverse ma unidirezionali: l'opportunità *politica* anteposta alla regola giuridica, lo *scopo* pretermesso al diritto, anzi ai *diritti*, compressi insieme con *prerogative* e *garanzie*, al doppio vantaggio di desiderata politici raggiunti e di un sipario d'ombra sulle responsabilità, anche giuridiche, di tanta indebita compressione. Alla lezione sbriccoliana dà nuova e robusta fibra documentaria, d'archivio, Olindo De Napoli e la sua storia della deportazione nell'Italia liberale, raccontata nella forma più intelligente, intrecciando sul *terreno privilegiato* del penale la storia della cultura giuridica con la storia intellettuale e politica, le fonti giuridiche con le fonti sociali.

Strozzata fra ben due emergenze, fra il brigantaggio e la crisi di fine secolo, quella della deportazione è una storia quasi *immaginaria*, fatta di discorsi, di progetti strappati dalla crudezza del *reale* un'unica e (ir)ripetibile volta. Ma è anche — se si vuole — la storia della fatica durata dalla scienza giuridica a intersecare lo sforzo immaginifico che *altri* andavano compiendo sul tema in quei tormentati decenni. Del resto, questa storia muoveva da un incipit tutt'altro che incoraggiante. E la stessa vicenda legislativa innescata dall'emergenza meridionale non dava granché modo a penalisti, specie se giovani e attivi in sedi universitarie disparate, di costruirsi una voce corale e autorevole. Capitava anche a quelli che, dalle singole esperienze preunitarie, avevano sperimentato sul penale una precoce vocazione *civile*, soprattutto quando al loro vero mestiere di giuristi mescolavano — talvolta opache — responsabilità parlamentari e di governo. Il Regno era appena uscito dal ventre di sangue del Risorgimento, che già una minaccia intestina ne ipotitava le sorti. Una risposta andava pur data. Forse, nelle pieghe d'animo di qualcuno, gli argini della *legalità costituzionale* avrebbero comunque retto all'innegabile violenza dell'urto.

I. Al suo esordio, quindi, quello sulla deportazione fu un *discorso* irrimediabilmente *politico*, con una curvatura emergenziale che la *civile* prontezza di riflessi di un già affermato giurista riusciva, sulle prime, a raddrizzare. La proposta, avanzata dal deputato Ricciardi nel maggio del 1863 durante la gestazione della nota legge Pica, di deportare i briganti, anziché lasciarli alla morte per fucilazione abusata dai soldati del generale La Marmora, trovava infatti l'intransigente opposizione di Pasquale Stanislao Mancini. Come pena, la deportazione non doveva «entrare di sorpresa» (p. 32) nel neonato ordinamento italiano. Comunque, non prima che il Parlamento ne avesse discusso. Anche in seguito Mancini, ripensando agli «iniqui mezzi» (p. 33) adoperati dagli osteggiati Borbone, non avrebbe tardato ad intralciare la reiterazione della legge Pica. Legge che invece Giuseppe Pisanelli, allora ministro della giustizia, non ebbe difficoltà ad avallare, in un ruolo «non molto compatibile» (pp. 30-31) con la sua specchiata immagine di liberale. Al posto della deportazione, il legislatore speciale introduceva il domicilio coatto: una misura di polizia e di fattura borbonica, che il lettore vedrà affiorare di nuovo sul finire della storia. Ma non sarà il solo *déjà-vu*.

Gli anni del dibattito sulla repressione del brigantaggio, infatti, anticipavano pure un altro tratto del *discorso* destinato a sviluppi non molto lontani. Proprio allora il racconto sulla deportazione, già deformato dall'emergenza, prendeva a curvarsi anche in un'inedita direzione, scoprendovi la pena più appropriata per le popolazioni meridionali, per quei briganti così attaccati alla loro terra e al loro cielo da non avvertire la minaccia dell'estremo supplizio. I politici non se ne accorsero. Da tetri chiaroveggenti avevano prefigurato taluni profili teorici che, con qualche decennio di ritardo, la Scuola positiva di diritto penale avrebbe approfondito, immaginando una «pena speciale» in rapporto non al reato, ma «ai caratteri antropologici del reo» (p. 25).

D'altro canto, i politici, malgrado l'emergenza e la guerra ai briganti, dovevano vedersela con un ostacolo di fondo, poco legato alla pur centralissima questione penale o, meglio, che rendeva superfluo discutere dell'inserimento della deportazione fra le norme penali. L'Italia «non aveva colonie» (p. 45). E i tentativi, quasi sempre segreti e ufficiosi, esplorati fin lì e poco oltre s'erano risolti in altrettanti buchi nell'acqua, all'incirca per l'impossibilità di estendere la sovranità italiana sul luogo di volta in volta prescelto. Naufragarono così, in sequenza, le trattative col Portogallo per la cessione di un posto in Angola o in Mozambico. Con la Gran Bretagna, «italofila» (p. 15) fin dal Risorgimento e fra le prime realtà europee a riconoscere il Regno, per le Falkland-Malvinas. Con la Russia per un'isola nel mare di Bering. Persino con la Danimarca per un piccolo territorio in Groenlandia. Politici e capitani coraggiosi, dunque. E i giuristi?

Ebbene, in questo primo tempo della storia, i giuristi appaiono relegati ai bordi di un *discorso* che restava appunto *politico*, sollecitati a intervenire tutt'al più quando il dibattito sulla deportazione s'intrec-

ciava alla fatidica questione della pena capitale. Era il 1865 e si venivano concretizzando le mosse sull'unificazione legislativa del Regno, eccezion fatta per quella penale. La Toscana, annessa nel marzo del 1860, non era disposta a barattare la sua tradizione abolizionista con condizioni pressoché nulle per far morire la morte nel resto d'Italia. Furono perciò in molti a pensare che la deportazione potesse meritoriamente prenderne il posto al vertice del catalogo punitivo e accorciare per tale via pareri affatto distanti sul codice penale unificato. Pur nel dissenso, Francesco Carrara restò silente. E le ragioni, tanto pratiche quanto scientifiche, della sua Scuola — quella classica — in antitesi a quel piano gravarono tutte sulle solinghe spalle di Enrico Pessina.

II. Al secondo tempo della storia, il quadro non muta. Ancora fino ai primi anni Settanta i giuristi sembrano incapaci, se non di monopolizzare, quantomeno di indirizzare un discorso che, nel frattempo, da *politico* diventava esplicitamente *coloniale*. Anche sotto l'influenza di certa stampa quotidiana, abile viceversa a instillare nell'opinione pubblica l'immagine della deportazione come « panacea » dei tanti guai sospesi sul Regno — dal bilancio all'inadeguatezze delle pene con riverberi sulla sicurezza —, i governi Rattazzi e Menabrea liberavano nel globo diplomatici ed esploratori in cerca di località esotiche. Prendeva così avvio l'espansione coloniale, sia pure nella forma di una colonizzazione penitenziaria che si voleva funzionale a immettere l'Italia nel crocevia dei traffici commerciali e a proiettarla verso l'affermazione di sé « come potenza » (p. 55).

Non avrebbe senso qui cartografare uno ad uno i diversi « grandi progetti » sbozzati in quel torno d'anni di concerto con gli esecutivi che si succedettero (pp. 55-105). Anche per non sciupare al lettore lo sconcerto che certo avvertirà nel vedere documentata, pure con l'ausilio di utili grafici, l'impressionante e al contempo velleitaria mappa di luoghi fra l'Asia e l'Africa intercettati, sezionati e studiati nell'ottica d'impiantarvi una colonia penale italiana, o al più di sperimentare lì un modello ibrido, a metà fra un penitenziario e un avamposto commerciale. Un dato basterà. Su queste « utopie modernizzate », distribuite su larga scala geografica, agivano condizionanti i più recenti principi positivistici dell'organizzazione sociale.

Anche in ciò il *discorso* sulla deportazione, nella nuova accattivante patina coloniale, parlava in grande. E alla nazione tutta. Davvero i vari *progettisti* erano convinti che il deportare andasse oltre la correzione del singolo reo. Che offrisse, insieme con l'orgoglio dell'espansione nazionale, la via obbligata del riscatto sociale per intere masse. Nel loro immaginario, cioè, le colonie penali anticipavano sul percorso quelle colonie libere decisive a liberare i connazionali emigranti dalle vessazioni subite altrove. Né andava trascurato il sostanzioso risvolto che il deportare « al di là dei mari » decine di migliaia di persone registrava sull'imbarazzante faccenda della criminalità, che rendeva

l'Italia fanalino di coda in Europa per la diffusione del crimine violento e per l'insufficienza degli stabilimenti di pena a contenerla. Oltretutto, con un grado di durezza e inumanità tale da scolorare quella missione *civilizzatrice* che aveva percorso per intero la riscossa risorgimentale.

Tanti e tali vantaggi prometteva il *modello panacea* centrato sulla deportazione, spiegando due effetti in un colpo solo. La *rigenerazione* dell'Italia passava attraverso quella dei delinquenti deportati. La nazione aveva cioè l'opportunità di saldare il conto con quella secolare decadenza che proprio il Risorgimento — guardando indietro al primato dei liberi comuni medievali — aveva riscattato. Di tornare perciò alla pari delle grandi potenze europee. Che, peraltro, proprio in quegli anni stavano al contrario disconoscendo l'utilità della deportazione. L'Italia « si sarebbe *ri-generata* nella colonia ». Da lì « nuove società d'oltremare » sarebbero sorte « dalla sua razza » in legittima e libera espansione imperialistica, a scapito « di altre razze più deboli » (p. 18). Se nel 1874 il romanzo dello *scapigliato* Carlo Antonio Pisani Dossi, *La colonia felice*, evocava sul finale una Roma che da « covo prisco di ladri » si levasse a nuovo « nido di eroi » (p. 177), nella piantina della colonia penale immaginata alle isole Nicobare nell'Oceano Indiano s'innalzava al centro, prontamente denominato *piazza della Nazione*, una colonna monumentale in onore di Vittorio Emanuele II *Padre della Patria* (p. 14).

III. Con queste premesse — già implicite negli anni della guerra al brigantaggio — toccava inevitabilmente alla Scuola positiva inaugurata nel 1881 da Enrico Ferri afferrare per i lembi un dibattito veicolato fin lì da avventurieri e ambasciatori, naviganti e ufficiali, giornalisti e romanzieri, scienziati e utopisti. Ma non dai giuristi. La stessa *Commissione per le colonie* istituita nel 1871 con l'esecutivo Lanza aveva contato fra le sue fila un solo penalista e neanche dei migliori: quel Filippo Ambrosoli, magistrato, che in una manciata d'anni aveva sciolto le riserve iniziali sulla deportazione per diventarne convinto assertore. D'altro canto, lo Stato unitario — s'è detto — aveva il problema di segregare il gran numero di criminali che, con « incontestabile primato », vantava in Europa e di costruire perciò nuovi stabilimenti carcerari senza gravare sul deperito bilancio. Un problema economico e di spazi, certo, ma non meno d'immagine. In fondo, se l'era già posto Mancini avversando la legge Pica. La legittimità dello Stato italiano stava scricchiolando su fondamenta, pur nella tenera età, fin troppo marce per accreditarsi come « moralmente superiore a quello borbonico » (p. 113).

A questa e altre difficoltà, di contro ad una Scuola classica ingessata sul libero arbitrio e sul primato della legge astratta, i positivisti di Ferri corrispondevano contaminando il discorso giuridico con discipline estranee e nuove, dall'antropologia criminale alla frenologia, dalla sociologia alla psichiatria, dalla psicologia alla statistica. Se per *puristi*

come Carrara e Pietro Nocito la *ratio* della pena s'esplicava nel ristabilire l'ordine esterno turbato dal delitto e, di riflesso, la pretesa correzione del reo non passava dall'autorità, i *novatores*, forti di una narrazione stereotipata ormai diffusa, si concentravano sulla pena in generale — e sulla deportazione in particolare — come segmento di una più ampia e scientificamente fondata « ortopedia sociale » (p. 8).

Più che l'emenda in sé, importava di nuovo la *rigenerazione* del criminale emancipabile dal crimine stesso attraverso il lavoro in terre selvagge, specie se recidivo. La recidiva infatti recava il marchio non di un sistema penitenziario fallace, bensì di un vizio nella costituzione biologica dell'individuo. Perciò la deportazione ben poteva *ricreare* il reo dalle sue radici vitali, facendogli finalmente assaporare col lavoro all'aperto quella vita vera e normale, forgiata dall'appropriazione e dall'incivilimento, che la natura gli aveva in partenza negato. Vero che per il loro indiscusso mentore e ispiratore, il Lombroso de *L'uomo delinquente*, la deportazione era inconciliabile per vantaggio morale col criminale atavico, inguaribile in tutto e per tutto. D'altro canto, però, essa avrebbe contribuito quantomeno alla sua espulsione dal tessuto sano della società, come i manicomi per i pazzi e le carceri per i delinquenti semplici. I criminali nati tali erano *selvaggi sociali*, refrattari per difetto di umana fabbricazione al patto con l'ordine costituito. Non erano mai fuoriusciti dal primitivo stato di natura e perciò dovevano tornare, per via di colonia penale d'oltreoceano, fra i loro simili.

Pochi rintuzzavano le suggestioni di un'« armata del crimine » (p. 266) lasciata altrimenti agire indisturbata nelle città italiane, di *selvaggi criminali* assimilati alle *razze inferiori*, da guarire o neutralizzare con la deportazione. I giuristi liberali continuavano a essere distanti. O tutt'al più impegnati a detergere il progetto nei paradigmi classici della proporzionalità, dell'uniformità e della legalità della pena, ora sconfessati dalla sua *individualizzazione* perimetrata sui caratteri del reo quale manifesto programmatico degli avversari positivisti.

E toccava ancora una volta ad un *outsider*, l'influente direttore delle carceri presso gli Interni Martino Beltrani Scalia, sollecitare un riaggancio della questione ai principi giuridici: quelli veri, non le recenti « utopie tecnologiche » (p. 200) sbandierate da autori più medici che scienziati del diritto. La via tentata fu quella d'internazionalizzare il dibattito aggiornandolo, con dati empirici alla mano, alle recenti esperienze delle grandi potenze europee che i seguaci del positivismo assumevano a modello e che invece, e da tempo, stavano facendo retromarcia sulla strategia criminale della deportazione. La colonia penale dell'Isola del Diavolo alla Caienna, nella Guyana, fondata nel 1852 da Napoleone III sia per espandere l'impero, sia per contribuire all'arricchimento della metropoli, aveva registrato un esito disastroso. Migliaia erano stati i morti fra i condannati, al punto che dal 1864 s'era reso necessario dirottare il flusso dei deportati verso la Nuova Caledonia. Quanto alla Gran Bretagna, anche la nazione amica con cui s'era

tacitamente *flirtato* al riparo dagli occhi dell'opinione pubblica negli anni delle grandi esplorazioni, aveva decretato la totale abolizione della *transportation* già nel 1867: due anni dopo l'unità d'Italia. Se si stava cercando una maniera per inseguire il passo svelto degli altri Stati civili d'Europa, la via non passava per la direttrice della deportazione.

IV. Nel 1890, con la faticosa entrata in vigore del codice Zanardelli, l'insanabile contrapposizione ideologica fra Scuola classica e Scuola positiva si risolveva nella direzione auspicata dalla prima. Né la morte, né la deportazione salivano o scendevano i gradini della scala penale. Si trattò, tuttavia, di uno schermo troppo fragile per tenere i giuristi liberali al riparo dalle loro ombre più sinistre e inconfessabili, se una nuova emergenza politica — i moti degli anni Novanta — fu sufficiente a rimettere in circolo progetti e velleità e a cavarne fuori tutta la secreta miscela di *rigenerazione* e *repressione*.

Per una delle tante curiose coincidenze di questa storia, il codice patrocinato da Zanardelli, « santone del liberalismo » (p. 210), divideva i nati con la prima colonia italiana ufficialmente creata in Eritrea. Colonia che pareva ormai, in quello scorcio di fine secolo, non mostrare più senso alcuno, se non quello di « costare molto » (p. 218). Con la vittoria dei liberali ostili alla deportazione, quel che il vantato piano delle garanzie negava, l'offrivano invece senza riserve le tre leggi speciali anti-socialiste e anti-anarchiche che il governo Crispi presentava al Parlamento nel luglio del 1894. Soprattutto la terza, la n. 316 su « provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza », all'art. 3 riverniciava l'italianissimo istituto del domicilio coatto per quanti avessero « manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto » (p. 299) contro l'ordine costituito. Una misura di polizia, dunque, somministrata per via amministrativa e senza le garanzie giurisdizionali che, a pena già scontata, costringeva soggetti ritenuti pericolosi in una località remota e circoscritta — in genere, le isole italiane — dove restavano pur liberi di muoversi e cercare lavoro. Al « ruggito del quinto stato » (p. 228), i giuristi dovettero ancora una volta specchiarsi nel loro rovescio, attingendo con la mano sinistra a quel *doppio registro di legalità*, impeccabile nel tenere pulite le coscienze di molti e nel tracciare una linea di confine, sottile e indicibile, fra la sfera garantita delle pene e quella delle misure amministrative da riservare agli anarchici e a tutti gli altri « nemici dell'unità e della grandezza dell'Italia » (p. 230).

La storia si preparava a lasciare il piano *immaginario* dei discorsi — fin lì, l'unico battuto — per raggiungere quello *reale* dei fatti e degli esperimenti concreti. Ma nel farlo, finì col fare eccezione a sé stessa. Stavolta, infatti, non v'erano né criminali qualsiasi, né delinquenti nati da recuperare o incivilire: solo nemici dello Stato da neutralizzare. E nell'unico modo che permettesse di non sbugiardare il novello codice penale unitario, trasformando di fatto in una pena ciò che formalmente una pena non era. Migliaia di agitatori e sovversivi — difficili da punire

e contenere nei comuni isolani nostrani secondo le modalità connaturate al domicilio coatto — erano lì pronti per dare un senso, uno *scopo*, a quell'ultimo avamposto italiano in Africa che, a detta di molti specialisti, esulava persino — eccezione nell'eccezione — dal territorio nazionale. Il che era perfetto per i piani riservati dell'esecutivo, disegnati all'ombra non solo delle garanzie codicistiche, ma anche di quelle parlamentari. La dubbia inclusione dell'Eritrea nel suolo italiano metteva infatti al riparo dallo scomodo art. 5 dello Statuto albertino, per il quale i trattati con oneri alle finanze o con variazioni al territorio statale avevano effetto solo previo assenso delle Camere.

Su un progetto accarezzato per primo da Crispi e poi abortito nel 1896 in seguito alla rovinosa sconfitta di Adua, sotto la spinta del nuovo esecutivo Rudinì alle prese con l'« uragano » rivoluzionario (p. 244), in tutta fretta e in difetto a qualsivoglia teoria penale, senza nemmeno il sostrato discorsivo ambizioso e tecnicamente elaborato dei decenni scorsi, 196 domiciliati coatti — criminali comuni sulla carta ma, di fatto, coinvolti nei moti di Milano — venivano *deportati* nel maggio del 1898 ad Assab: posto climaticamente fra i peggiori in Eritrea, che già le esplorazioni degli anni Sessanta avevano sconsigliato per potervi impiantare una colonia penale.

Il rischio però andava corso ugualmente, con tutte le forzature che l'emergenza lasciava passare, fra inaspettati voltafaccia di alcuni protagonisti e timide omissioni di altri, fino alle indebite pressioni sul Consiglio di Stato affinché legittimasse palesi torsioni alla misura stessa del domicilio coatto trasfigurato in deportazione. Se l'esperimento *Assab* fosse andato a buon fine, infatti, residuava qualche possibilità in più perché il Parlamento a giochi fatti si convincesse a riformare il « soffocante » (p. 22) codice penale e ad autorizzare così, questa volta con tutti i crismi legali, una colonizzazione penitenziaria in massa dei peggiori criminali italiani. Nel frattempo però, data l'eccezionalità dell'operazione, tutto doveva restare al riparo da interferenze, ben protetto sotto il pesante cono d'ombra dell'emergenza.

Toccò invece — nella maniera fortuita e rocambolesca che il lettore scoprirà — alle più che consapevoli cavie umane di quell'esperimento di pulizia politica squarciare dal fianco sinistro del codice il velo sporco delle contraddizioni. Le angherie e le vessazioni, ai limiti della tortura, che i deportati subirono ad Assab, costretti a non lavorare all'aperto ma a rimanere chiusi senza effetti personali, né denaro, senza neanche la possibilità di ricevere o inviare corrispondenza, in forme cioè totalmente difforni dal normale domicilio coatto e senza che nessuna legge del Parlamento lo stesse prevedendo, registravano carnalmente — è il caso di dirlo — non solo la « contraddizione macroscopica » (p. 21) rispetto a tutto quanto discusso nei decenni pregressi. Ma denunciavano soprattutto l'ipocrisia di uno Stato liberale *illiberalmente* governato.

V. Giunta al suo epilogo — e alle pagine fra le più intense del libro —, la storia al singolare, quella registrata compatta dagli *interna corporis* delle istituzioni e delle carte progettuali, delle utopie e delle tecnologie criminali, si disarticola nel plurale pesto e scarnificato delle storie. Quelle intime ma comuni di piccoli e anonimi « subalterni » e delle « loro strategie di sopravvivenza e di contestazione di un ordine repressivo illegale » (p. 24) passato sulla loro pelle — ma sottotraccia — anche per il silenzio complice o la proterva convinzione delle menti giuridiche più insospettabili. Un secolo nuovo iniziava eppure, nonostante tutto, di quel progetto si faceva fatica a disfarsi, con nuove autorevoli voci — Emanuele Gianturco, per esempio, ministro della giustizia nel governo Saracco — pronte a disegnarne nuove e più promettenti varianti.

Con i suoi « martiri ignoti » (p. 293) — tali fino al prezioso sforzo dell'Autore — si chiude l'unico caso di deportazione penale nell'età liberale. Ma non quella tipica e originaria vocazione dell'Italia ad un'emergenza eccezionalmente *perenne*. Asportata dalla sua storia l'appendice totalitaria, all'ombra sinistra di una Carta costituzionale troppo a lungo intonsa o stropicciata, altre cinque emergenze avrebbero dettato l'agenda del *problema penale*. La storia di Alessandro Franchi, coatto politico di Spoleto morto nella *bolgia infernale* di Assab per una febbre altissima dopo aver trascorso sei giorni in una cella legato mani e piedi, senza poter mangiare, né bere, né addirittura espletare i propri bisogni corporali, o la storia di Pietro Petrini deceduto anche lui febbricitante mentre il falegname gli prendeva le misure per la cassa da morto, non sono poi tanto diverse — e a tacer dell'oggi — dalle storie ignote di Giuseppe Vasco, Giustino Cortiana, Anna Rita Marino o Alberto Buonoconto. Novelli rei di *crimen laesae maiestatis*, eversori, esclusi, nei cui riguardi il potere, quello delle forze democratiche antifasciste nate dalla resistenza, si dichiarava — parafrasando Massimo Pavarini — *sciolto* da ogni vincolo, quindi *libero* di far valere la sola logica dell'annientamento. Erano gli anni Settanta. E lo Stato — anzi, il suo *doppio* — sceglieva di combattere anche così, con leggi eccezionali, carceri speciali e torture, i suoi — veri o presunti — antagonisti. La penalistica civile era di ritorno, tra le sue luci e le sue ombre.

GIANLUCA RUSSO